



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 151 del 09-11-2020)

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022. ATTUAZIONE ARTICOLO 57 D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO IN LEGGE 126/2020

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre alle ore 15:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	VICE SINDACO	Presente
NOVELLI NICOLAS MARIA	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
LORETUCCI MONIA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- ulteriormente in data 30.10.2016 alle ore 7.40 si è assistito ad un evento eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche"*, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere

richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”* nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”*, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la *“dotazione organica”* non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in **un valore finanziario** di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Norcia a € 2.173.598.91;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi,

coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE :

- in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal **(1° novembre 2020)**, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, **(del sisma del 2012)** e del sisma del 2016, **(nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)** in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- **3-bis.** Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a **decorrere dall'anno 2021**, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle

assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ***Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.***

- 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
Esecutore Tecnico	B2	2	
Esecutore amministrativo	B2	1	
Esecutore amministrativo	B3	2	
Collaboratore professionale	A3	1	
Collaboratore professionale	B4	2	

Istruttore vigilanza	C2	1	
Istruttore vigilanza	C3	1	
Istruttore tecnico	C1	5	
Istruttore tecnico	C3	1	
Istruttore tecnico	C3		1 (part time 50%)
Istruttore tecnico	C1		1 (part time 50%)
Istruttore amministrativo	C1	1	
Istruttore amministrativo	C3	3	
Istruttore amministrativo	C4	5	
Istruttore amministrativo	C5	1	
Istruttore amministrativo	C4		1 (part time 50%)
Educatrice nido	C1	1	
Educatrice nido	C3	1	
Istruttore direttivo assistente sociale	D1	1	
Istruttore direttivo tecnico	D2	1	
Istruttore direttivo tecnico	D4	1	
Istruttore direttivo amministrativo	D5	1	
TOTALE		32	3

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di*

tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Norcia ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI	COPERTI COPERTI PART/TIME
Istruttore tecnico	C1	1	
Istruttore amministrativo	C1	4	
Istruttore direttivo tecnico	D1	10	
Istruttore direttivo amministrativo	D1	7	
Istruttore direttivo amministrativa-giuridico	D1	2	
TOTALE		24	

ATTESO CHE:

- la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 4759 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

Richiamati i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Norcia vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Norcia .e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1- bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

Dato atto pertanto :

- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di € 844.075,13 (anni 2020-2021-2022) che il Comune di Norcia .intende effettuare nelle annualità è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58",così come la relativa entrata corrente;
- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

Rilevato che con successivo proprio atto ci si riserva di valutare la possibilità di cofinanziare la spesa per la copertura di tali assunzioni nel rispetto della attuale normativa e sulla base dell'entità del contributo ottenuto;

Pertanto, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Norcia ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2020-2022 ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che maturi nel suddetto biennio i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021

ANNO 2020

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo tecnico 1)	D1	3
Istruttore direttivo amministrativo 2)	D1	4
Istruttore direttivo tecnico 2)	D1	2
Istruttore direttivo tecnico 3)	D1	1
TOTALE		10

Note:

1) N° 3 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12.2020 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

2) N° 6 unità di personale (n° 4 Istruttori direttivi amministrativi e n° 2 Istruttori direttivi tecnici) raggiunge il requisito entro il 31.12.2020 sommando i periodi in cui i dipendenti sono titolari di contratti a tempo determinato ed in parte di co.co.co. a seguito di selezione pubblica. Tutti i titolari di contratti di co.co.co., matureranno anche i 36 mesi di contratto a tempo determinato nel 2021;

3) N° 1 unità di personale raggiunge il requisito entro il 31.12.2020 sommando i periodi in cui il dipendenti è titolare di contratto a tempo determinato presso il comune di Norcia (categoria D) ed in parte in altro comune come Istruttore tecnico (categoria C).

Per il riconoscimento del requisito delle fattispecie n° 3, si rimane in attesa dell'esito dell'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, e della relativa

autorizzazione.

ANNO 2021

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo amministrativo 1)	D1	2
Istruttore amministrativo 1)	C1	2
Istruttore direttivo tecnico 1)	D1	1
Istruttore amm.vo 2)	C1	2
TOTALE		7

Note:

1) N° 5 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12. 2021 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

2) N° 2 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12.2021 sommando i periodi in cui i dipendenti sono titolari di contratti a tempo determinato e di “Servizio Civile Nazionale Sisma 2016”.

Per il riconoscimento del requisito di quest’ultima fattispecie, si rimane in attesa dell’esito dell’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, e della relativa autorizzazione.

ANNO 2022

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo amministrativo 1)	D1	2
Istruttore amministrativo 1)	C1	1

TOTALE		3
---------------	--	----------

Note:

1) N° 3 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12. 2022 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso dover procedere alla integrazione della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n 212 del 09.12.2019, e successive modifiche;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche; l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Norcia ha popolazione al 31.12.2019 pari a 4759 abitanti con rapporto/dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 tuel, come indicato nel D.M. 10.04.2017;
- il Comune di Norcia con delibera n° 212 del 09.12.2019 ha dato atto dell'assenza di condizioni di eccedenza di personale sulla base di quanto comunicato dai Responsabili di Area;

- con delibera n° 148 del 02.11.2020 ha adottato il piano delle azioni positive o delle pari opportunità;
- E' stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- E' stato approvato il piano delle performance con atto n° 24 del 03.02.2020;
- E' stato adottato la programmazione del fabbisogno (atto n° 212 del 09.12.2019) con relativo invio alla Funzione Pubblica tramite Sico

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'integrazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economica - Finanziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la programmazione del fabbisogno del personale finalizzata alla stabilizzazione dei dipendenti sisma, rilevata anche la non incidenza della loro spesa per il rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 D.L. 34/2019 ;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si hanno per ripetute e trascritte e alla luce del nuovo quadro normativo determinatosi con l'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020, l'integrazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2021-2022, prevedendo per gli anni 2020-2021 **la stabilizzazione, prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020**, del personale che abbia maturato nel suddetto biennio i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021, come da schema seguente:

ANNO 2020

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo tecnico 1)	D1	3
Istruttore direttivo amministrativo 2)	D1	4
Istruttore direttivo tecnico 2)	D1	2
Istruttore direttivo tecnico 3)	D1	1
TOTALE		10

Note:

1) N° 3 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12.2020 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

2) N° 6 unità di personale (n° 4 Istruttori direttivi amministrativi e n° 2 Istruttori direttivi tecnici) raggiunge il requisito entro il 31.12.2020 sommando i periodi in cui i dipendenti sono titolari di contratti a tempo determinato ed in parte di co.co.co. a seguito di selezione pubblica. Tutti i titolari di contratti di co.co.co., matureranno anche i 36 mesi di contratto a tempo determinato nel 2021;

3) N° 1 unità di personale raggiunge il requisito entro il 31.12.2020 sommando i periodi in cui il dipendenti è titolare di contratto a tempo determinato presso il comune di Norcia (categoria D) ed in parte in altro comune come Istruttore tecnico (categoria C).

Per il riconoscimento del requisito delle fattispecie n° 3, si rimane in attesa dell'esito dell'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, e della relativa autorizzazione.

ANNO 2021

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo amministrativo 1)	D1	2
Istruttore amministrativo 1)	C1	2
Istruttore direttivo tecnico 1)	D1	1
Istruttore amm.vo 2)	C1	2
TOTALE		7

Note:

1) N° 5 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12.2021 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

2) N° 2 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12.2021 sommando i periodi in cui i dipendenti sono titolari di contratti a tempo determinato e di “Servizio Civile Nazionale Sisma 2016”.

Per il riconoscimento del requisito di quest'ultima fattispecie, si rimane in attesa dell'esito dell'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, e della relativa autorizzazione.

ANNO 2022

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI FULL/TIME
Istruttore direttivo amministrativo 1)	D1	2
Istruttore amministrativo 1)	C1	1
TOTALE		3

Note:

1) N° 3 unità di personale raggiungono il requisito entro il 31.12. 2022 in quanto titolari di contratti a tempo determinato pari a 36 mesi;

1. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;

2. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Norcia , nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

4. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP.

7. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

03-11-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

03-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 18-12-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 09-11-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE